

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 17 luglio 2025, n. 371  
"Virmamed Services S.R.L." (P. IVA 02983620739).

**Autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. per l'attività specialistica ambulatoriale chirurgica ex art. 5 co. 1 punto 1.6.1 per la disciplina OCULISTICA, presso la struttura sanitaria ubicata in Mottola (TA) alla Via A. De Gasperi n. 85.**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *"Agenda di Genere"*;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento *ad interim* dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione *"Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale"*;

**Viste** le LL.RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295 recante *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico- operativi e avvio fase strutturale"*;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 918/2025 di proroga degli incarichi di Direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO) sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario incaricato e dalla Responsabile d'incarico E.Q. *"Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale"* e confermata dalla Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 2 maggio 2017, n. 9 (*"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private"*) e s.m.i. stabilisce:

- all'art. 3 (*"Compiti della Regione"*), co. 3, lett. c) che *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento."*;

- all'art. 8 (*"Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie ... (omissis)"*), come modificato dall'art. 7 co. 1 lett. c) della L.R. n. 42/2024, che "
  1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune, nonché al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio.
  2. *Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale sanitario da impiegare nella struttura";*
  3. *Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1 (...)* [tra le quali sono comprese le *"strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica"* di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della medesima legge – n.d.r];
  4. ... (omissis)
  5. Il Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, verificata la completezza della documentazione di cui al comma 2 e richieste eventuali integrazioni a tale scopo, accerta entro novanta giorni dalla presentazione della domanda l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione.
  6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria ... (omissis)";

Il R. R. 20 agosto 2020, n. 15 e s.m.i. (*"Attuazione della L. R. n. 9/2017 e s.m.i.. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche"*) prevede:

- all'art. 2 (*"Definizioni"*) che " 1. Ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni che seguono.

... (omissis)

*b1) Ambulatorio chirurgico di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017: ambulatorio che svolge prevalentemente attività di tipo chirurgico. Le prestazioni chirurgiche e le procedure diagnostico-terapeutiche considerate a maggiore invasività che richiedano gli standard di sicurezza dell'ambulatorio protetto di cui all'Allegato 3A e OC3 sono erogabili in via esclusiva nell'ambito degli ambulatori chirurgici, ferma restando la possibilità per tali strutture di erogare anche le prestazioni di cui agli Allegati 1A 2A ed OC1, OC2 del presente provvedimento... (omissis)";*

- all'art. 4 (*"Classificazione delle strutture eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche ai fini del regime autorizzativo applicabile"*) co. 2 che *"Ferma restando la distinzione circa le branche mediche e chirurgiche di cui al D.M. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii, si individuano gli elenchi delle prestazioni chirurgiche e le procedure diagnostico-terapeutiche, così come di seguito riportato:*

- a) *prestazioni medico chirurgiche a minore invasività - ALLEGATO 1A e OC1;*
- b) *prestazioni medico chirurgiche ovvero diagnostico-terapeutiche a media invasività - ALLEGATO 2A e OC2;*
- c) *prestazioni chirurgiche a maggiore invasività in ambulatorio protetto (prestazioni H del nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale) e altre prestazioni di particolare rischio - ALLEGATO 3A e OC3;*
- d) *prestazioni mediche ed in regime di day-service (di branca medica), riconducibili ad alcune delle prestazioni espressamente codificate dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2014 e ss.mm. ii., erogabili nell'ambulatorio medico, considerate di medio-bassa invasività - ALLEGATO 4A.";*

Con **D.D. n. 273 del 07/06/2024**, il Dirigente della scrivente Sezione ha determinato *"di rilasciare parere di*

compatibilità favorevole, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L. R. n. 9/2017 ss.mm.ii. nell'ambito territoriale dell'ASL TARANTO con riferimento all'arco temporale del I bimestre per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 ss.mm.ii.:

...(omissis) per la branca di OCULISTICA alle richieste trasmesse:

- I. dal Comune di Mottola (TA), con nota prot. 83698 del 10/09/2020, trasmessa a mezzo Pec in data 15/09/2020, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "Virmamed Services S.r.l.", P. IVA 0298362073910, con sede operativa in Mottola (TA) alla via De Gasperi n. 85;
- II. ...(omissis)".

Con **pec del 06/09/2024**, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. E/443821 del 13/09/2024, il SUAP di Mottola ha trasmesso la nota ad oggetto "Trasmissione pratica n. 02983620739-22072024-1820 - SUAP 5578 - 02983620739 VIRMAMED SERVICES SRL" con la quale ha inviato la domanda di autorizzazione all'esercizio per la struttura di cui in oggetto.

Con **nota prot. 564197 del 15/11/2024** la scrivente Sezione ha invitato:

- il legale rappresentante della Società ad avviare correttamente il procedimento di cui all'art. 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., trasmettendo l'istanza di autorizzazione all'esercizio direttamente alla scrivente e ad integrare la documentazione mancante;
- il Comune di Mottola ad archiviare il procedimento comunale attivato con la citata istanza, essendo di competenza regionale.

Con **pec del 24/12/2024**, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. E/8116 dell'08/01/2025, il legale rappresentante della Società ha parzialmente riscontrato la citata richiesta d'integrazione documentale.

Con nota prot. U75705 del 12/02/2025 la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue:

"Posto quanto sopra,

atteso che la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" prevede:

- all'art. 8, comma 3 che "Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.", tra cui le strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica (art. 5, comma 1, punto 1.6.1.);
- all'art. 8, comma 5 che "La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica";

(...)

**la scrivente Sezione invita: (...)**

- **il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Taranto, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., una volta ricevuta l'integrazione documentale di cui al punto precedente, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura di specialistica ambulatoriale de quo di cui è titolare la Società in**

*indirizzo, al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi, generali e specifici, previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A – REQUISITI GENERALI e B.01.01 (colonna di sinistra), dal R.R. n. 15/2020 e s.m.i. - Allegato ROC3 e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività specialistica ambulatoriale chirurgica (punto 1.6.1) in ALTA INVASIVITÀ per la disciplina di OCULISTICA, comunicando l'esito alla scrivente."*

Con pec del 23/05/2025, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. E 286363/2025 di pari data, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Taranto ha trasmesso la nota prot. n. U.113582 di pari data, con la quale:

*"(...) Acquisita la documentazione utile alla definizione dell'incarico in oggetto, visti gli esiti del sopralluogo e dall'analisi documentale presentata ed integrata, si rappresenta quanto segue.*

*Requisiti strutturali e tecnologici generali*

*Secondo quanto riportato nella pianta planimetrica, che diventa parte integrante del presente parere, nella relazione tecnica, di tutta la documentazione specifica presentata e sulla base delle risultanze del sopralluogo, la struttura possiede i requisiti minimi, generali e specifici, strutturali per svolgere l'attività specialistica ambulatoriale chirurgica (punto 1.6.1) in ALTA INVASIVITÀ per la disciplina di OCULISTICA.*

*Requisiti impiantistici*

*La dotazione impiantistica risulta congrua: dichiarazioni di conformità previste per legge.*

*Requisiti Organizzativi*

*La dotazione organica prevista risulta congrua.*

*Responsabile Sanitario*

*Dr. Pignatelli Vincenzo (...), laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli studi di Chieti "G. D'Annunzio" (...), specializzato in Igiene e Medicina Preventiva presso l'Università degli Studi di Bari in (...), iscritto all'Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di TARANTO (Ordine della Provincia di TARANTO) (...) Responsabile dell'attività specialistica ambulatoriale chirurgica (punto 1.6.1) in ALTA INVASIVITÀ per la disciplina di OCULISTICA è il Dr. Giuseppe Addabbo (...), laureato presso l'Università degli Studi di Siena (...), specializzato in Oftalmologia presso l'Università degli Studi di Siena (...) ed iscritto all'Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di TARANTO (Ordine della Provincia di TARANTO) (...).*

**CONCLUSIONI**

*Dall'esame della documentazione, che resta agli atti di questo Dipartimento di Prevenzione, dai grafici acquisiti e dall'esito del sopralluogo, si ritiene che la struttura possieda i requisiti minimi, generali e specifica relativa all'attività specialistica ambulatoriale chirurgica (punto 1.6.1) in ALTA INVASIVITÀ per la disciplina di OCULISTICA che sarà svolta presso i locali ubicati in Mottola (TA) alla via A. De Gasperi n.85."*

Per tutto quanto innanzi esposto,

si propone di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i, l'autorizzazione all'esercizio presso la struttura sanitaria ubicata in Mottola (TA) alla Via A. De Gasperi n. 85 di cui è titolare la "**Virmamed Services S.R.L.**" (P. IVA 02983620739), il cui Responsabile Sanitario di struttura è il dott. Dott. Pignatelli Vincenzo, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Igiene e Medicina preventiva per l'**attività specialistica ambulatoriale chirurgica** (prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche **in maggiore invasività**) di cui all'art. 5 co. 1 punto 1.6.1 per la disciplina di OCULISTICA, con le seguenti precisazioni:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;

- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”.*

#### DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio presso la struttura sanitaria ubicata in Mottola (TA) alla Via A. De Gasperi n. 85 di cui è titolare la **“Virmamed Services S.R.L.”** (P. IVA 02983620739), il cui Responsabile Sanitario di struttura è il dott. Dott. Pignatelli Vincenzo, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Igiene e Medicina preventiva per **l'attività specialistica ambulatoriale chirurgica** (prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche **in maggiore invasività**) di cui all'art. 5 co. 1 punto 1.6.1 per la disciplina di OCULISTICA, con le seguenti precisazioni:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”.*

Di notificare il presente provvedimento:

- al rappresentante legale della Società (virmamed.services@pec.it);

- al Direttore Generale dell'ASL TA
- al Direttore del Dipartimento di Prev. ASL TA (*dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it*);
- al Sindaco di Mottola (TA)

Il presente provvedimento:

- è stato elaborato attraverso la piattaforma "Cifra2", composto da pagine progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale  
Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità  
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta  
Mauro Nicastro